



UIR

Unione degli Industriali  
e delle imprese di Roma

### IPOTESI DI ACCORDO

Addì, 16 aprile 2010 in Roma, presso la sede degli Industriali e delle imprese di Roma, si sono incontrati:

La Soc. Ceva Logistics Italia srl, assistita dall'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

e

le OO.SS. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali, unitamente alla RSU

#### Premesso che

- L'azienda nell'anno 2009 ha registrato il verificarsi di una situazione preoccupante di calo di volumi, fatturato e margini tali da poter compromettere la competitività aziendale; per tale motivo è stata altresì attivata una procedura di CIGS definita con accordo sindacale in data 13 maggio 2009;
- Tale situazione si sta protraendo anche nel corso dell'anno 2010 senza che si possa intravedere alcuna inversione di tendenza.
- In data 3 dicembre 2008 le Parti hanno sottoscritto un accordo di secondo livello sul Premio di Risultato legato ad obiettivi di redditività, produttività, livello di servizio ed in generale miglioramento della competitività aziendale a valere per il triennio 2009 - 2011;
- Le Parti hanno manifestato la propria disponibilità a ricercare soluzioni che contemperino i vincoli derivanti dalla necessità di un riequilibrio dei costi aziendali con le esigenze dei lavoratori

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Per l'anno 2009 Le parti hanno verificato il raggiungimento del premio di risultato per l'importo di euro 1193,50 lordi che sarà individualmente riproporzionato in base al coefficiente di erogazione individuale di cui al punto 2) lett. B) del citato accordo del 3 dicembre 2008.
3. In relazione a quanto previsto al punto 5) del verbale di accordo del 3 dicembre 2008 e unicamente per l'anno 2010, Le Parti concordano che il valore massimo teorico del Premio di risultato viene rideterminato in € 1.193,50.

CONFINDUSTRIA

4. Le Parti confermano altresì che, in relazione al coefficiente di erogazione individuale di cui al punto 2) lett B) del citato accordo sindacale del 3 dicembre 2008, le assenze per sospensione lavorativa legate alla attivazione della procedura di CIGS di cui all'accordo sindacale del 13 maggio 2009, verranno escluse dal calcolo delle assenze del lavoratore anche per l'anno 2010.
5. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano a sciogliere la riserva sulla presente Ipotesi di Accordo entro la mattinata del 19 aprile 2010.

Letto confermato e sottoscritto.

p. l'Unione degli Industriali e delle imprese di Roma

p. la Soc Ceva Logistics Italia S.r.l.

p. la Sic CGIL

p. la Fistel Cisl

p. la Unicom Uil

p. la RSU